



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche

Accordo

Tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

*ex art. 15 L. n. 241/1990 per una collaborazione
istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e
di supporto per la definizione dei piani di lavoro di cui
all'art. 7, comma 2 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88*

la Struttura di supporto al **Commissario Straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Via Di Centocelle n. 301 B, rappresentata del Commissario Straordinario, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito "**Struttura Commissariale**";

e

la **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** (C.F. e P.IVA 01131710376), con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, in persona del Rettore pro-tempore, Professore Giovanni Molari, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, di seguito "**Università**";

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede all'art. 15 che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: "*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*";
- l'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*", e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal

giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, registrato alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026;
- l'Università favorisce lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione del *know how* scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
- la Struttura Commissariale, anche con riferimento alle puntiformità degli interventi da realizzarsi su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno riguardato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, riconosce l'esistenza presso l'Università di professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e tecnici di laboratorio dotati delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
- L'Università è attiva su questioni rilevanti per la riqualificazione del patrimonio pubblico svolgendo studi con modalità scientifiche in grado di:
 - promuovere, sviluppare, perfezionare e diffondere, in un'ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa particolarmente finalizzati alla progettazione, alla riqualificazione ed al recupero dell'ambiente naturale e dello spazio architettonico e urbano, nonché alle problematiche storiche attinenti;
 - favorire, promuovere e realizzare attività di studio e ricerca interdisciplinari nel campo della gestione del processo di realizzazione degli interventi nello spazio urbano ed extraurbano;
 - diffondere studi, ricerche e metodologie volti a favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale nell'ambito dell'ambiente costruito;
 - collaborare con le altre strutture universitarie e di ricerca scientifica e con gli organi istituzionali, nazionali ed esteri, centrali e locali, per lo sviluppo di iniziative di ricerca teorica e applicata e di pianificazione e di progettazione di elevato contenuto scientifico;

- offrire, in Italia e all'estero, assistenza scientifica a corsi di specializzazione, di alta qualificazione e di aggiornamento, di elevato valore scientifico, in tutti i campi sopra menzionati;
 - fornire supporto alla predisposizione di concept e documenti di indirizzo per lo sviluppo di progettazioni altamente innovative con forte integrazione con l'attività di ricerca;
- è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale che favoriscano l'individuazione delle opportune, necessarie e urgenti azioni finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio pubblico, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l'elaborazione di modelli tecnici e scientifici per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi, utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati quali la modellazione digitale per l'edilizia e orientati all'ottimizzazione dei processi di gestione delle informazioni degli edifici durante l'intero ciclo di vita;
 - lo Statuto ed i regolamenti di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
 - il Decreto Rettorale Repertorio n. 951/2023, Prot n. 200855 del 20/07/2023 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna che ha autorizzato la stipula del presente accordo;

ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, con il presente Accordo le Parti, ciascuna per quanto di competenza, intendono avviare un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche a fini divulgativi e formativi, nell'ambito delle seguenti aree di interesse comune: dissesto idrogeologico; architettura/paesaggistica e restauro dei beni vincolati; urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione dei rischi ambientali, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; idraulica e idrogeologia; gestione delle colture e del verde urbano; stabilità del terreno; vulnerabilità sismica delle strutture; sistemi e reti di telecomunicazione in periodi di emergenza.
2. Altresì il presente Accordo costituisce la base per la partecipazione dei professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e personale tecnico di laboratorio a specifici gruppi di lavoro, da definirsi con successivo atto da parte del Commissario, tesi all'elaborazione di quanto previsto dal decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, cui seguirà la designazione da parte dell'Università e conseguente nomina da parte del Commissario Straordinario.
3. Nell'alveo dell'accordo le parti congiuntamente si riconoscono di:
 - a. consentire alla Struttura Commissariale di:
 - individuare soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità architettonica e all'inserimento nel contesto paesaggistico e urbanistico dell'opera e/o dell'intervento da realizzare ed elaborare criteri e linee guida per la qualità strutturale, sismica, energetica, del dissesto idrogeologico e urbanistico-ambientale e paesaggistica della progettazione;

- disporre analisi per orientare la scelta delle impostazioni qualitative delle progettazioni, con particolare riferimento ai *concept* progettuali, ai documenti di indirizzo alla progettazione, agli studi di fattibilità tecnico-economica/progetto di fattibilità tecnico economica e alle azioni di *project monitoring*;
 - accelerare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare statale gestito dai soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, anche secondo metodi e strumenti orientati al BIM e attraverso metodologie innovative per studi, diagnosi e valutazioni specialistiche (valutazioni urbanistiche, efficientamento energetico, comportamento strutturale);
- b. permettere all'Università di:
- disporre di un patrimonio informativo e conoscitivo in grado di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico in relazione ai corsi e alle materie di studio connesse all'attività oggetto del presente Accordo;
 - mettere a disposizione degli studenti argomenti e ambiti di ricerca per la redazione congiunta di tesi di laurea, di dottorato etc.;
 - elaborare, anche congiuntamente con la Struttura Commissariale ovvero i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate e la Città Metropolitana di Bologna, documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica etc.;
 - svolgere, d'intesa con la Struttura Commissariale ovvero i soggetti attuatori, conferenze illustrative sul materiale trattato e diffondere le risultanze, se nella piena e libera disponibilità, delle attività realizzate su piattaforme informatiche, networks e stampa;
 - svolgere ogni altra attività congiunta, concordemente definita, di rilievo scientifico e formativo.
4. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

Art. 3

Durata, modifica e recesso

1. Il presente Accordo avrà durata fino al 30 giugno 2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 2 dovranno essere comunque portate a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 4

Attività e ruoli delle Parti

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto dell'Accordo.
2. In particolare, la Struttura Commissariale, attraverso i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, si rende disponibile, con modalità da concordarsi, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari e infrastrutturali, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.
3. Le Parti per l'attuazione del presente Accordo e nell'intento di realizzare una rete scientifica che costituisca laboratorio di ricerca, concordano, con specifici atti, le modalità di attivazione e messa in rete di ulteriori Università del territorio, specializzate e interessate alle specifiche attività di cui al presente Accordo e alle singole progettazioni oggetto di studio e analisi, anche per i profili di conoscenza del contesto urbanistico e paesaggistico di volta in volta interessato.
4. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente atto possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
5. La costituzione dei gruppi di lavoro e il discendente cronoprogramma delle attività sarà definito con specifico atto da parte del Commissario Straordinario.

Art. 5

Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti e quant'altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo, e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
2. I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell'altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.

Art. 6

Oneri finanziari

1. I compiti previsti nel presente Accordo non comportano impegno economico delle Parti o trasferimento di risorse economiche tra le stesse. Gli eventuali oneri derivanti dall'impiego del personale per effetto del presente accordo rimangono a carico delle rispettive strutture di appartenenza.

Art. 7

Referenti

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Accordo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - per l'Università: Prof.ssa Simona Tondelli (e-mail: simona.tondelli@unibo.it);
 - per la Struttura Commissariale Colonnello Sandro Corradi (e-mail: cu.amministrativa@commissariariostruzione.it).
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Art. 8

Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente Accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Art. 9

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto del presente accordo, di non trovarsi al momento, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di sopravvenute ragioni di incompatibilità è onere delle parti darne pronta comunicazione.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10

Sicurezza e ambiente

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. Inseguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 Decreto legislativo n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 11

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a una

mediazione per la conciliazione di dette controversie, che sarà condotta secondo le modalità, forma e tempi indicati dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati della Struttura Commissariale è contattabile all'indirizzo email commissarioricostruzione@pec.governo.it.
5. Per l'Università il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore – contatto: dpo@unibo.it e i Responsabili Gestionali di Dipartimento sono, ai fini amministrativi del presente accordo, qualificati come i responsabili interni (Designati).

Art. 13

Attività di comunicazione

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Università e della Struttura Commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 14

Codice etico e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici (di seguito "Codici Etici"). Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.
2. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo.
3. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.

Art. 16

Bollo e Registrazione

1. Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università, titolare dell'aut. Min. nr. 14038 del 13/12/2018, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 17

Efficacia e firma

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l'Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario Straordinario alla
ricostruzione sul territorio delle Regioni
Emilia Romagna, Toscana e Marche**

Il Commissario Straordinario
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo



**Alma Mater Studiorum
Università di Bologna**

Il Rettore pro-tempore
Professore
Giovanni Molari